

Consolazione di Portici

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Consolatore di Portici, on. Donato Gersol,  
si ha emessa la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al N° 132/79 R.G.  
tra

Minerva Antonio, lavorante elett. in San Giorgio a Sentenza 7/1886  
Eccellente alla P.<sup>ta</sup> V. Emanuele 2, presso la  
San Firenze Volturno del quale è rappresentat  
e difeso, mandata a una parte dell'atto d'oppo-  
sizione, opponente e lavorante in giustizia  
e

Pierino Vincenzo, quale amministratore del  
cimitero del Marconi in Portici, alla via  
de proprio N° 9/B, elett. Don in Napoli, alla via  
Milano 33, presso l'on. Vincenzo Spadaro, del quale  
è rappresentat e difeso, mandata in colle all'atto  
di opposizione, assistente.

Conclusioni

Il procuratore dell'opponente, riportandosi  
agli scritti d'ufficio e ai verbali di causa, conclude  
per l'accoglimento dell'atto di opposizione, con tut-  
te le conclusioni ivi contenute, con istanza d'opere,

diritti ed oneri & profitti.

Il procuratore dell'offerta purpurea le aveva in  
chiavi ed è sua volta concluso esclusivo per il profitto  
dell'offerta con obbligo di spese, diritti ed oneri.

Svolgimento del processo

Bianco Vincenzo quale amministratore del palazzo  
in cardano in Porto, alla via de' Guerci 9/B,  
osservando di essere creatore del cardano Minerva  
e tutore delle somme di L. 38.195 "nascente da  
buono di pagamento in virtù di debito esigibile  
dal 22/8/78, e quale parte dell'imposta totale  
dovuta, chiese ed ottenne dal Sindaco  
di Porto l'impegno di pagamento provisiona-  
mente esentato in danno di Minerva tutore,  
oltre interessi e spese.

Avverso detta ingiunzione propria offerta  
di Minerva, eccipiendo: che essendo i beni e  
valori di proprietà esclusiva e non cardaniali,  
la ripartizione andava fatta secondo il criterio  
stabilito dall'art. 1126 cc.

L'offerta, regolarmente costituta, esibì copia e  
del titolo di acquisto dell'offerta Minerva e del regolamento  
di cardano, e nelle conclusioni insistette finché  
la causa, dopo l'adempimento di occasione, è stata  
riservata a sentenza.

Osservazioni in diritto

Offrono i fondatori, e i loro accettamenti; infatti  
è da ritenersi che l'art. 22 del regolamento d'uso,  
aviso, alla lettera "c", <sup>3</sup> ~~generalmente~~ <sup>2</sup> che recita: "per  
"riservare unicamente la ripartizione d'una delle terre, o  
"copertura del fabbricato, per infiltrazioni d'acqua sotto  
"anditi, la spesa di perimentazione è a carico del pro-  
"prietario della terra, mentre la ripartizione o il rife-  
"cimento del suolo è impraticabile per il solo  
"copertura e del soffitto sottostante sarà esposta a car-  
"co dei conduttori proporzionalmente ai millesimi  
"della tabella 1", intendendo per ciò che la perimen-  
tazione della terra è a carico del proprietario  
della terra stessa, mentre la ripartizione o il rife-  
cimento del suolo è impraticabile per il solo  
essere esposta a carico dei conduttori tenuti a  
carichi come alla spesa secondo i millesimi della  
Tabella 1, senza però escludere il proprietario  
esclusivo della terra dall'onere dell'  
art. 1126 c.c., e senza far carico agli altri con-  
duttori della quota di un terzo della spesa di  
ripartizione o rifeccimento del suolo di impropria-  
bilità, che, come detta il ripetuto art. 1126 c.c.,  
resta a carico del proprietario esclusivo del suolo  
e di copertura.

L'occasione, offerta dall'opponente solo in sede di compenso  
condonando, relativa alla validità dell'iscrizione  
condominiale del 22/6/78, va disattesa per le ter-  
mine e comunque non proposta.

Motivi d'equità, data la natura della causa, in-  
ducendo a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il nec. Enclotun di Portici, definitivamente pronunciato  
sulla opposizione proposta da Minerva Mutua  
contro Bruno Domenico nella qualità di amministratore del con-  
dominio in Portici, alla via del Greggio 9/B, emesso  
in data 7/3/79, accoglie l'opposizione e fa l'effetto  
revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Conciliatore di  
Portici il 6/2/79, respinto il 15/2/79, ripettendo la  
domanda giudiziale contenuta nelle relative istanze.

Richiesta interamente compensata tra le parti  
le spese di giudizio.

Portici: Il presidente della seconda sezione, righe  
13 e 14, le due parole "provvisoriamente esecutive". Il le pa-  
role "quando" va radiata dal rif. 4 della terza paragrafo.  
Portici due, approvate.

Con decreto in Portici il 28 febbraio 1980

Il Conciliatore

Alberto

Il v. Conciliatore

con Nicola Gasciolo

Repubblica mediante deposito offic.

aditi, 10 MAR 1980

IL CONCILIATORE

Alberto